

Savigliano, 17/03/2026

Prot. n. 07/2026

COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) ALL'INAIL

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del **D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**, come modificato dal **D.Lgs. 5 agosto 2009 n. 106**, il datore di lavoro o il dirigente è tenuto a comunicare all'INAIL, esclusivamente in modalità telematica, il nominativo del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**.

La comunicazione deve essere effettuata **in caso di elezione o designazione del RLS** e deve essere trasmessa **con riferimento a ciascuna azienda o unità produttiva** in cui il rappresentante opera.

L'obbligo di comunicazione non sussiste qualora l'azienda si avvalga di un **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)**, individuato tramite l'associazione datoriale o l'ente bilaterale di riferimento.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

In conformità alle indicazioni fornite dall'INAIL con Circolare n. 43 del 25 agosto 2009 e successive istruzioni operative, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 31 marzo dell'anno successivo** nei seguenti casi:

- in caso di **prima nomina** del RLS;
- in caso di **variazione del nominativo** del RLS rispetto a quello precedentemente comunicato.

Qualora, anche a seguito di nuova nomina, il nominativo del RLS risulti invariato rispetto a quello già comunicato, non sussiste alcun obbligo di ulteriore comunicazione.

SANZIONI

In caso di mancata comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro** a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 81/2008.